



Al Comune di

Rif. Prot.0004586/P-GEN/PM dd.

18.03.2022

Prot. 0013194/P dd 08.03.2022

Oggetto: **Attività di intermediario dei trasporti: inquadramento nell'ambito delle agenzie d'affari, di cui all'articolo 115 TULPS.**

Con la nota sopra emarginata di codesto Comune, è stato richiesto se sia possibile inquadrare l'attività di "intermediazione dei trasporti" nell'ambito delle agenzie d'affari, di cui all'articolo 115 TULPS (R.D. 773/1931); premesso che la normativa non attiene al settore di competenza della scrivente (trattasi, infatti, di "trasporti e traffici"), pur tuttavia, a livello collaborativo, si intendono sviluppare le considerazioni che seguono sotto il profilo inerente in via esclusiva le attività economiche.

Nelle note esplicative alla classificazione Istat delle attività economiche, vengono fatte rientrare, nella categoria "intermediari dei trasporti", le seguenti attività (quali supporto ai trasporti: cfr. <https://www.codiceateco.it/categoria/intermediari-dei-trasporti>):

- organizzazione di trasporti terrestri, ferroviari, marittimi o aerei (senza utilizzo di mezzi e autoveicoli propri, altrimenti si rientra nella categoria dell'agenzia di trasporto, di cui alla legge 1349/1935, esclusa dall'articolo 115 TULPS);
- organizzazione di consegne di gruppo o individuali (inclusa la raccolta e la consegna di merci e il raggruppamento delle consegne);
- emissione e ottenimento di documenti di trasporto e polizze di carico;
- attività di intermediazione per spazi su navi e aerei;
- operazioni relative alle merci, ad esempio: l'imballaggio temporaneo finalizzato alla protezione delle merci in transito, operazioni di apertura degli imballaggi, di campionatura, di pesatura delle merci eccetera;
- agenti e raccomandatori marittimi;
- servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci.

Alla luce di quanto sopra, non v'è dubbio che pure gli "intermediari dei trasporti" rientrino a pieno titolo nell'ambito generale delle agenzie d'affari, in quanto imprese, ai sensi del più volte citato articolo 115 TULPS, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari e servizi, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, ponendosi dunque nello svolgimento dell'attività come soggetto di collegamento tra offerente e richiedente, con l'esclusione di tutte le attività del settore che sono già soggette ad una specifica disciplina (sopra: legge 1349/1935).

Concludendo, l'attività di intermediazione dei trasporti è assoggettabile a SCIA/comunicazione al Comune, essendo inquadrabile nell'ambito delle agenzie d'affari, di cui all'articolo 115 TULPS, di competenza comunale (il punto 107, sez. I, dell'allegato al decreto legislativo 222/2016 parla espressamente di "comunicazione" al SUAP).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Magda ULIANA –
(firmato digitalmente)

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it